



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

RELAZIONE SULL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DENOMINATA "GIOVANNI PAOLO II" SITA ALLA VIA GIUSEPPE GARIBALDI – LOCALITÀ FIAIANO.

Premessa

La pratica sportiva - con le sue connotazioni in termini di benessere fisico e psichico, formativi, sociali ed aggregativi - costituisce uno dei valori che questa Amministrazione intende favorire e promuovere, soprattutto nei giovani.

In un periodo storico come quello attuale, in cui l'epidemia da Covid19 ha costretto Stato e Regioni ad introdurre – seppur temporaneamente - misure fortemente limitative della mobilità oltre che forme di didattica a distanza, lo sport riveste un ruolo ancor più importante, in quanto – allorché la pandemia sarà terminata – esso sarà un utile veicolo per recuperare quella socialità giocoforza perduta negli ultimi tempi, per le motivazioni suddette.

Sulla base di queste premesse, l'Ente intende affidare a soggetti terzi la gestione della struttura sportiva polivalente denominata "*Giovanni Paolo II*".

1. CONTESTO NORMATIVO: SERVIZI PUBBLICI LOCALI E CONCESSIONI DI SERVIZI

La disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale ha subito numerose modifiche, dovute anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi dell'ordinamento UE. Sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica si sono succedute diverse discipline, nella cui successione temporale si sono inserite sia un'abrogazione referendaria (giugno 2011) sia una pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012). Tali interventi si sono succeduti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo più, con provvedimenti d'urgenza.

La scelta delle modalità di affidamento del servizio è rimessa dalla normativa vigente all'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale, al quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali, sulla base di una relazione, da rendere pubblica sul sito internet dell'ente stesso, che deve dare conto "*delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento*



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (se previste)" (art. 34, co. 20-25, del D.L. n. 179 del 2012, convertito da L. n. 221/2012).

Obiettivi dell'obbligo di pubblicare la relazione sono:

- il rispetto della disciplina europea;
- la parità tra gli operatori;
- l'economicità della gestione;
- l'adeguata informazione della collettività di riferimento.

Pertanto, la scelta della modalità di affidamento risulta rimessa alla valutazione dell'ente locale, nel presupposto che la discrezionalità in merito sia esercitata nel rispetto dei principi europei; di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La materia dei servizi pubblici locali è inoltre disciplinata dall'art. 23 bis del D.L. 212/2008, convertito con Legge n. 133/2008.

Nella fattispecie rilevano, altresì:

- il Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 28/09/2015;
- l'art. 90 comma 28 della Legge n. 289/2002, il quale prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- l'art. 3 comma 1 lett. vv) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale definisce la concessione di servizi come *“un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”;*



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

- la Legge della Regione Campania n. 18 del 25 novembre 2013 "*Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative*".

2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

La struttura sportiva polivalente denominata "*Giovanni Paolo II*" è ubicata in questo Comune alla via Giuseppe Garibaldi, in località Fiaiano. La struttura, di proprietà del Comune di Barano d'Ischia, è stata recentemente interessata da lavori di riqualificazione, che ne hanno incrementato la funzionalità.

L'impianto si compone di un campo di calcetto esterno, con relativa gradinata scoperta ed impianto di illuminazione. L'area coperta è a forma di "L" e dispone di due ingressi (principale e secondario). Al suo interno vi sono diversi locali spogliatoio (dotati di wc e docce), alcuni locali deposito, un locale caldaia ed altri spazi da adibire a palestra.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo per un periodo di anni sei, prorogabile di ulteriori anni sei su indirizzo della Giunta comunale.

La gestione dell'impianto comprende:

- attività di promozione e di comunicazione e diffusione della pratica sportiva;
- organizzazione tecnica delle attività;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- pulizia;
- custodia della struttura;
- manutenzione e pulizia delle aree verdi collocate nelle immediate adiacenze;
- volture delle utenze.



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

4. RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO

Le ragioni che inducono l'Ente a preferire la concessione a terzi alla gestione diretta sono da individuarsi innanzitutto nella circostanza per cui il Comune non dispone di professionalità, personale e risorse adeguati per la gestione diretta dell'impianto sportivo. Per cui – anche nell'ottica di promuovere e favorire la pratica sportiva da parte della popolazione, nonché di evitare ammaloramenti dell'impianto stesso – si ritiene opportuno concederne la gestione a soggetto terzo.

La nozione di servizio pubblico locale, sulla base delle interpretazioni dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE 18/06/1998, C35/96 Commissione VS Italia) deve considerarsi omologa a quella comunitaria di “servizio di interesse economico generale”. La qualifica di locale è connessa alla dimensione territoriale in cui il servizio si esplica.

I servizi di interesse economico generale definiscono in genere servizi forniti dietro remunerazione, finalizzati all'assolvimento di una “mission” di interesse generale fatta propria dall'Ente pubblico e di conseguenza assoggettati al regime di obblighi di servizio pubblico. Nella specie, la “mission” va individuata nella promozione della pratica sportiva, specialmente tra i giovani.

I suddetti obblighi definiscono i requisiti specifici del servizio che saranno imposti dal Comune al futuro assuntore per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e generale.

La gestione degli impianti sportivi è un servizio pubblico locale a rilevanza economica in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, è necessario verificare se l'attività presenti o meno il requisito della redditività, anche solo in via potenziale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro imposte dal D.Lgs. 81/2008.

5. FORMA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà a soggetto individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, ex D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei relativi principi. Ai sensi dell'art. 90 comma 28 della Legge n. 289/2002 la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, ed ai sensi



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

dell'art. 9 del Regolamento Comunale (gli impianti sportivi sono dati in uso ai comitati, ai gruppi amatoriali sportivi, alle fondazioni, alle associazioni, alle società cooperative e altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica), sulla base di una convenzione che ne stabilisca i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

La gestione deve essere improntata a criteri di economicità, trasparenza e utilizzazione razionale di tutte le risorse disponibili. Lo sport infatti è da considerarsi una esigenza sociale per cui occorre prevedere un'adeguata organizzazione capace non solo di soddisfare le richieste di attività ma anche di sviluppare la domanda di sport.

6. IMPORTO MINIMO DEL CANONE POSTO A BASE D'ASTA

L'importo minimo, posto a base d'asta, del canone mensile è fissato in € 1.000,00 (mille), pari ad € 12.000,00 (dodicimila) annui. Tale somma è ritenuta congrua, sulla base di una indagine di mercato condotta ricercando procedure di affidamento che presentano analogie con quella *de qua*.

Allegati:

- Planimetria.

Barano d'Ischia, 26 Marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
Ing. Crescenzo Ungaro